

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore Alessandra Spagnol

Seduta del 10/05/2023

FATTO

Il ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/11/2022 (con riferimento al contratto nr. ***6490) e in data 12/12/2022 (con riferimento al contratto nr. ***7236), con il ricorso all'ABF ha riferito di aver stipulato con l'intermediario resistente due contratti di finanziamento e in particolare in data 28/08/2015 un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio nr. ***7236, estinto anticipatamente il 31/03/2017 e in data 13/03/2017 un secondo contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio nr. ***6490, estinto anticipatamente il 30/04/2022 e ha chiesto (i) in via principale il rimborso pro quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti per complessivi € 1.876,54 per "spese fisse", "commissioni accessorie" e "spese contrattuali e di istruttoria (ii) in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (iii) in ogni caso il rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata, per € 114,60, relativa al secondo contratto, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute e la refusione delle spese legali quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione,



da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del cliente, la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura ed infine il riconoscimento degli interessi legali, a far data dal giorno del reclamo. L'Intermediario, nelle sue controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata dei finanziamenti in controversia, con riferimento al primo contratto - ha dato atto di aver rimborsato al cliente l'importo di € 528,33, comprensivo dei 20,00 € per la presentazione del ricorso; - ha quindi affermato che qualsiasi ulteriore pretesa, formulata sulla base di criteri di non conformi a quelli individuati dalla Consulta, è priva di fondamento e con riferimento al secondo contratto ha precisato che la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.11-octies, comma 2, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 731 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) limitatamente al seguente inciso "*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*", - ha evidenziato che il principio secondo il quale una legge, anche se dichiarata incostituzionale, continua ad esplicare i suoi effetti nei confronti di quei rapporti ormai esauriti alla data di pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale trova ampia conferma nella giurisprudenza; - ha rilevato che nel caso di specie, il finanziamento n****6490 è stato estinto in data 21/04/2022 e quindi il rapporto contrattuale può ritenersi certamente esaurito, in maniera consolidata e intangibile, in data anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 e, per tale ragione, sottoposto alla disciplina di cui all'art. 11-octies del Decreto Legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106); - ha affermato che al contratto n. ***6490, sottoscritto in data 13/03/2017 ed estinto il 21/04/2022, deve applicarsi il testo dell'art. 125 sexies T.U.B. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione del contratto; - ha affermato che in base alle richiamate previsioni, sono rimborsabili *pro quota* soltanto i costi di natura *recurring* e ciò è stato confermato anche dal Collegio di coordinamento ABF, con la decisione n. 21676 del 15/10/2021, oltre che da numerosi pronunce di merito; - ha eccepito la natura *up front* delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, evidenziando rispetto a queste ultime che, non avendo incassato il relativo importo, non è il soggetto passivamente legittimato in relazione alla richiesta di rimborso; - ha affermato di aver applicato la commissione di estinzione anticipata in conformità alle previsioni di cui all'art. 125- sexies TUB, anche alla luce di quanto chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909 del 31/03/2020; - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), le quali si applicano ai contratti stipulati a partire dal 25/07/2021, data di entrata in vigore del citato decreto. In particolare: le previsioni di diritto intertemporale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; tenuto conto che, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, l'art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. Lexitor della CGUE, l'orientamento da ultimo condiviso dai Collegi si è espresso nel senso dell'applicabilità dei seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento: per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia



contrattualmente previsto un criterio diverso); per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Le spese relative al primo contratto di cui il ricorrente richiede il rimborso sono classificate, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, come spese up front. Tuttavia l'Intermediario ha dichiarato e dimostrato in atti di aver provveduto, successivamente al deposito del ricorso, al pagamento a favore del ricorrente - mediante bonifico bancario - della somma non contestata in atti di Euro 528,33 (comprensiva di Euro 20,00 per spese di procedura). Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	10,91%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	70,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	51,89%

rate pagate	18	rate residue	42	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese fisse				550,00	Upfront	51,89%	285,37		285,37
commissioni accessorie				429,60	Upfront	51,89%	222,90		222,90
rimborso successivo all'estinzione								528,33	-528,33
Totale				979,60					-20,06

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo. Con riferimento alla domanda in analisi, si evidenzia che i Collegi territoriali hanno condiviso l'orientamento per cui il cliente deve considerarsi sostanzialmente soddisfatto quando l'importo pari o inferiore a 10 euro rappresenta il risultato residuo delle pretese azionate (ad esempio per effetto di rimborsi e restituzioni intervenuti in corso di procedura come nel caso di specie).

Conseguentemente, nulla è dovuto dall'intermediario al ricorrente per tale titolo con riferimento al primo contratto (n. ***7236).

Con riguardo agli oneri di cui parte ricorrente richiede il rimborso con riferimento al secondo contratto (n. ***6490), gli stessi - reclamati a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria" e di "commissioni accessorie" - vanno qualificati, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, entrambi come up front.

Ancora una volta sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	11,48%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	49,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	28,83%

rate pagate	61	rate residue	59	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese fisse				550,00	Upfront	28,83%	158,57		158,57
commissioni accessorie				1.872,00	Upfront	28,83%	539,72		539,72
Totale				2.422,00					698,29

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	



L'importo come sopra calcolato di € 698,29 non coincide con la somma a medesimo titolo richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.190,82), che ha erroneamente calcolato i rimborsi utilizzando il criterio del *pro rata temporis*.

Riguardo alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si rileva che dal conteggio estintivo in atti risulta che l'intermediario ha addebitato € 114,60 a tale titolo, in linea con quanto previsto dall'art. 10 delle Condizioni Generali del finanziamento. Dalle evidenze in atti risulta che: a) la parte ricorrente non ha compiutamente esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione sia stata priva di oggettiva giustificazione; b) all'epoca del rimborso integrale del finanziamento di cui in controversia era in vigore l'art. 125-sexies T.U.B. nella versione previgente rispetto alla modifica dello stesso avvenuta con il Decreto Sostegni-bis; c) l'addebito della penale è disciplinato dal contratto; d) nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 114,60 pari all'1% del debito residuo come riportato nel medesimo conteggio (€ 11.460,98); e) in ogni caso sia il debito residuo sia il capitale residuo sono superiori a € 10.000,00; f) l'intermediario ha rappresentato di aver applicato la commissione di anticipata estinzione in modo conforme al dettato normativo. Al riguardo, si segnala che sulla questione è intervenuto il Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020 secondo la quale *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B”* e il Collegio di Torino con la decisione n. 14516/2022, in una fattispecie analoga, ha stabilito che *“Parte ricorrente chiede inoltre il rimborso della penale di estinzione anticipata, per ulteriori € 106,07. Il Collegio richiama sul punto l'art. 125-sexies Tub, nella sua formulazione applicabile razione temporis, in base al quale qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore “il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno...” Nel caso in esame la norma non appare violata, né la parte ricorrente esplicita a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né ragioni plausibili per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. La sua applicazione deve pertanto ritenersi legittima e il ricorso sul punto non può essere accolto”*.

Riguardo la richiesta di rimborso di “eventuali” rate trattenute in eccesso, si rileva che il ricorrente non ha fornito evidenze né specificato la rata o le rate che sarebbero state pagate due volte. Su una domanda in termini, il Collegio di Napoli n. 13699/2022 ha stabilito che *“Va rigettata la domanda di restituzione delle “quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza”, in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova (Cfr. anche Collegio di Torino, decisione n. 12922/2020 e, in generale, decisione n. 7716/2017 del Collegio di coordinamento).*

Il ricorrente, infine, ha domandato la refusione delle spese legali e degli interessi legali dalla data del reclamo.

Mentre la domanda relativa alle spese legali non può essere accolta per le ragioni ripetutamente esposte dai Collegi territoriali, la richiesta di corresponsione degli interessi legali merita accoglimento con riferimento al secondo contratto oggetto di controversia (si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

vedano al riguardo le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 6167 del 22.9.2014 e 5304 del 17.10.2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 698,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, avendo già corrisposto al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA